

Anche la sottoscrizione di un polizza può essere autoriciclaggio

Penale

Sanzionata la reimmisione di denaro frutto di reato nel circuito economico

Giovanni Negri

Scatta l'autoriciclaggio per il reimpiego con la sottoscrizione di una polizza assicurativa delle somme oggetto di appropriazione indebita. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 9923 della seconda sezione penale depositata ieri.

Respinto quindi il ricorso con il quale la difesa aveva contestato l'attribuzione di attività economica o finanziaria al contratto di assicurazione, visto che veniva garantita al conservazione del capitale alla scadenza.

La Corte, nell'affrontare l'imputazione, torna a ricordare che con l'introduzione nel nostro ordinamento penale del reato di autoriciclaggio il legislatore ha voluto congelare ogni utilità economica proveniente da delitto, impedendo che possano venire reintrodotte nel circuito produttivo e possano provocare ulteriori vantaggi e profitti. Ma «qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni statici come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio».

E allora il contratto di assicurazione sottoscritto è stato qualificato correttamente come prodotto

finanziario sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 lettera u) del Testo unico della finanza, visto a fonte della polizza acquistata con il denaro oggetto dell'appropriazione indebita veniva riconosciuto all'imputato un rendimento minimo garantito e un rendimento annuo costante.

Non pesa poi la tracciabilità dell'operazione visto che «il trasferire somme di denaro ricavate da reato in una polizza assicurativa costituisce condotta idonea a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso».



Le somme impiegate nel prodotto assicurativo frutto di appropriazione indebita

È stata quindi corretta la lettura della Corte d'appello che ha ritenuto che l'affidare il denaro a un gestore per l'acquisto di strumenti finanziari è un'operazione rilevante per il reato di autoriciclaggio, «posto che il compendio monetario ha assunto diversa destinazione, transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico per effetto della condotta posta in essere dall'imputato».

Esclusa poi l'applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 5 dell'articolo 648 ter.1, centrata sulla destinazione al godimento personale delle condotte contestate: la polizza infatti prevedeva che, in caso di decesso del contraente, beneficiario sarebbe diventato il coniuge.